



# Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

## A.C. 2093-b

Dossier n° 169 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
14 dicembre 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2093-b
Titolo:	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VIII Ambiente
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	in corso di esame in sede referente

### Contenuto

Il disegno di legge (collegato alla legge di stabilità per il 2014) contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 4 novembre 2015, con numerose modifiche e integrazioni.

#### Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile

L'articolo 1 interviene in materia di **responsabilità per danni all'ambiente marino causati dalle navi** e dagli impianti, nel caso di avarie o incidenti, anche prevedendo che il proprietario del carico si munisca di una polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina riguardante la destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'**aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare**.

L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento della **Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile**, che dovrà considerare anche gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (**ENEA**).

In particolare, attraverso un'integrale sostituzione dell'[articolo 37 della legge n. 99/2009](#), si provvede a **disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia**, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del MISE adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (co. 1-6). Il CDA propone al Ministro dello sviluppo economico lo **schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale**, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (co. 7). Il Ministro svolge altresì (co. 8) il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri di cui all'[art. 8, co. 4, d. lgs. 300/99](#), in quanto compatibili, sentiti, per le parti di competenza, i Ministri interessati. Risultano ulteriormente specificati, sulla base dell'articolo qui in commento, i compiti dell'ENEA, quale Agenzia nel settore dell'efficienza energetica ([articolo 4, D.Lgs. n. 115/2008](#)).

*Riguardo all'articolo 4, si osserva che il comma 6 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del CDA di ENEA. Sotto altro profilo, appare opportuno valutare l'esigenza di chiarire la previsione del comma 8, che attribuisce al MISE, sentiti ministri competenti, il "controllo di legittimità e di merito" sui medesimi atti (schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale) che, in base al comma 7, rientrano nella titolarità del medesimo Ministro.*

Il comma 11 dispone poi che - nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca -

sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

Con riferimento al "**riordino del sistema nazionale di ricerca**" si ricorda che l'[art. 13 della L. n. 124/2015](#), recante deleghe al Governo per la riorganizzazione della PA, ha dettato principi e i criteri direttivi per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, attraverso la previsione di procedure e norme più consone alle peculiarità dei loro scopi istituzionali. Il termine previsto per l'attuazione della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

*Al comma 11, sarebbe opportuno chiarire esplicitamente a quale intervento normativo si faccia riferimento con riguardo al riordino del sistema nazionale di ricerca.*

L'articolo 5 destina, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione di un **programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile** casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas-serra. Lo stesso articolo assegna alla regione Emilia-Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la **riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del tracciato dismesso dell'asse ferroviario Bologna-Verona**. Viene altresì considerato sempre indennizzabile l'infortunio c.d. in itinere qualora si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, nonché prevista l'emanazione di apposite **linee guida** per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del **mobility manager**.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, amplia l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di **parchi marini e riserve marine** attraverso l'aggiunta delle **aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia**.

L'articolo 10 modifica il [D.Lgs. 30/2013](#) - con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la disciplina relativa al **sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS)** - al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei **proventi delle aste** del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica.

L'articolo 72 disciplina la definizione della **Strategia nazionale delle Green Community** attraverso la predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi campi, dall'energia da fonti rinnovabili al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agroforestale) in rapporto con le aree urbane.

## Valutazione di impatto ambientale e sanitario

L'articolo 8 contiene disposizioni che intervengono sulle procedure delle **autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare** di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare per i quali viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.

L'articolo 9 prevede la predisposizione, da parte del proponente, di una **valutazione di impatto sanitario (VIS)** per i progetti riguardanti le **raffinerie** di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri **impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW**, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) statale.

L'articolo 41 prevede norme per lo snellimento delle procedure relative alla **valutazione di incidenza (VINCA)**, richiesta dal D.P.R. 357/1997 per le aree protette dalla c.d. direttiva *habitat*.

## Energia

L'articolo 12 apporta alcune modifiche alla **disciplina dei sistemi efficienti di utenza (SEU)**, di cui al [D.Lgs. 115/2008](#) (si tratta di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, per il consumo di un solo cliente finale).

L'articolo 13 amplia l'elenco dei **sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas** ai fini dell'accesso ai **meccanismi di incentivazione** della produzione di energia elettrica da impianti a **fonti rinnovabili**.

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (contenuta nell'articolo 1-sexies del [D.L. n. 239/2003](#)), in particolare con riferimento all'**attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale**.

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una norma di interpretazione autentica in merito all'**applicazione degli incentivi** relativi alle fonti rinnovabili nei confronti degli **impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola** (si tratta degli impianti di cui all'art. 3, comma 4-bis, del [D.L. n. 78/2009](#)).

In particolare, riguardo all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che dispone che per

gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 si applichi il regime di incentivazione precedente alla riforma operata dal medesimo decreto legislativo, la norma precisa che, per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola, il citato articolo 25, comma 1, si interpreta nel senso che, al 31 dicembre 2012, non soltanto **deve essere avvenuta** l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche **l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica**.

Riguardo all'articolo 15, si ricorda come nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi si evidenzia la necessità *che venga evidenziato con chiarezza se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale con effetto retroattivo*.

L'articolo 71 promuove l'istituzione delle "**Oil free zone**", aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, demandando le modalità di organizzazione di tali aree alla legislazione regionale.

L'articolo 73 esclude l'applicazione dei **requisiti tecnici e costruttivi** (previsti dalla parte II dell'allegato IX alla parte V del [D.Lgs. 152/2006](#)) fatta eccezione per quelli relativi agli "apparecchi indicatori" (previsti dal numero 5 del medesimo allegato), per gli **impianti termici civili alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528** (impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw – progettazione, installazione e messa in servizio).

## Acquisti verdi

L'**articolo 17** prevede che il possesso di determinate **certificazioni di tipo ambientale** (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

L'**articolo 18** disciplina l'applicazione dei "**criteri ambientali minimi**" (CAM) negli **appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi** nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell'**articolo 20**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le **lampade ad incandescenza** utilizzate nelle **lanterne semaforiche** siano sempre sostituite - quando se ne presenti la necessità - da lampade a basso consumo energetico.

L'**articolo 21** prevede l'istituzione di uno **Schema nazionale volontario** per la valutazione e la comunicazione dell'**impronta ambientale**, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

L'**articolo 23** contiene una serie di misure finalizzate a **incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo" riciclati** o dal **recupero** degli **scarti** e dei **materiali** rivenienti dal **disassemblaggio dei prodotti complessi**.

## Gestione rifiuti

### Raccolta differenziata

L'articolo 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, mentre l'articolo 45 consente l'introduzione di **incentivi economici**, da parte delle regioni, **per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati** nei comuni. Viene altresì prevista l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione.

### Ecotassa e tassa rifiuti

Gli articoli 34 e 35, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulla disciplina della c.d.&#160;**ecotassa** (dettata dai commi 24 e seguenti dell'[art. 3 della L. 549/1995](#)), al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo.

L'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della **tassa sui rifiuti** in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

L'articolo 42 modifica le **modalità** (stabilite dal [comma 667 dell'art. 1 della L. 147/2013](#)) **con cui disciplinare i criteri per** la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione finalizzati ad **attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati**.

### Compostaggio

L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad **incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità**, tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale.

L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'**autocompostaggio** e il **compostaggio di comunità**, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI).

*Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, considerato che il comma 1 dell'articolo 38 prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Tali riduzioni sono invece previste, non solo come eventualità, dal comma 1 dell'art. 37.*

### **Rifiuti elettrici ed elettronici**

L'articolo 43 contiene disposizioni in materia di **rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)** e di **rifiuti di pile e accumulatori**.

L'articolo 41 detta disposizioni per una corretta gestione del "**fine vita**" dei **pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale**, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.

### **Smaltimento in discarica**

L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina degli obiettivi e delle modalità di adozione dei **programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica**.

### **Altre disposizioni**

L'articolo 25 include i **rifiuti in plastica compostabile** (compresi i **prodotti sanitari assorbenti** non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario) tra i materiali ammendanti (compostato misto) che rientrano nei fertilizzanti.

L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'**utilizzo agronomico dei fertilizzanti correttivi** (disciplinati dal [D.Lgs. 75/2010](#)) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.

L'articolo 27 detta disposizioni in materia di **pulizia dei fondali marini**, prevedendo l'individuazione dei porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca, turismo subacqueo o di gestione delle aree marine protette, attraverso accordi di programma.

L'articolo 29 contiene una serie di disposizioni eterogenee in materia di **vigilanza sulla gestione dei rifiuti** che riguardano il trasferimento di funzioni del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti e l'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero. Sono altresì previste una modifica puntuale alla disciplina del SISTRI, nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Completa l'articolo in esame una norma di semplificazione, per gli imprenditori agricoli, delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.

L'articolo 30 prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei **rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi** che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e stabilisce, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante.

L'articolo 33, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni, con sede giuridica nelle **isole minori** o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un **contributo di sbarco**.

L'articolo 39 introduce, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il **sistema del vuoto a rendere** su cauzione per taluni imballaggi.

L'articolo 40 è volto a contrastare il fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei **rifiuti di prodotti da fumo** e di altri **rifiuti di piccolissime dimensioni** (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ...).

L'articolo 44 interviene nella disciplina relativa all'emanazione delle **ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti**, precisando, in particolare che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea.

L'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle **operazioni di miscelazione dei rifiuti non espressamente vietate** dall'art. 187 del cd. Codice ambientale ([D.Lgs. 152/2006](#)).

L'articolo 50, inserito dal Senato, introduce una disciplina per l'**utilizzo, nell'attività di recupero ambientale, di solfati di calcio** ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali (nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'art. 298-bis del [D.Lgs. 152/2006](#)).

L'articolo 69 riscrive le disposizioni volte a semplificare il trattamento dei **rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, ecc.)**, estendendone l'applicazione anche alle

**imprese agricole** di cui all'[art. 2135 del codice civile](#).

Una disposizione inerente il settore dei rifiuti è altresì contenuta nel comma 3 dell'art. 60 e riguarda la tenuta dei **registri di carico e scarico relativi ai rifiuti** prodotti dalle attività di **manutenzione** delle reti relative al **servizio idrico integrato** e degli impianti a queste connessi (nuovo comma 3-*bis* dell'art. 190 del Codice dell'ambiente).

L'articolo 66 consente ai comuni, per finalità di riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, l'individuazione di appositi spazi presso i centri di raccolta (definiti dalla [lettera mm\) del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006](#)), per l'esposizione temporanea finalizzata allo **scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo** (nuovo comma 1-*bis*) dell'art. 180-*bis* del [decreto legislativo n. 152/2006](#)).

## Bonifiche e danno ambientale

L'articolo 31 modifica la disciplina delle **transazioni finalizzate al ripristino** ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al **risarcimento del danno ambientale**, introdotta nell'ordinamento dall'[art. 2 del D.L. 208/2008](#) (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all'interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-*bis* del [D.Lgs. 152/2006](#)).

L'articolo 56 istituisce un **credito d'imposta** per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di **bonifica dall'amianto** su beni e strutture produttive.

L'articolo 78, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei **materiali derivanti dalle attività di dragaggio** di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN).

## Difesa del suolo

L'**articolo 51** contiene un'articolata disciplina volta prevalentemente alla **riorganizzazione dei distretti idrografici** in materia di difesa del suolo.

L'**articolo 52**, comma 2, prevede che non sono subordinate a permesso di costruire le opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricomprese in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Il comma 3 dispone che i **commissari straordinari**, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano **delegare** un apposito **soggetto attuatore** (attraverso una modifica del [comma 7 dell'articolo 7 del D.L. 133/2014](#)).

L'**articolo 54**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia ([D.P.R. n. 380/2001](#)) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla **tutela dell'assetto idrogeologico**. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico **non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso**.

L'**articolo 55**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del **Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico**.

## Risorse idriche e acque reflue

L'**articolo 58** prevede, a decorrere dal 2016, l'istituzione, presso la Cassa conguglio per il settore elettrico, di un **Fondo di garanzia per il settore idrico**.

L'**articolo 59** disciplina i **contratti di fiume**.

L'**articolo 61**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio dei propri poteri regolatori e sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. - direttive per il **contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato**.

L'**articolo 62** prevede che la misura del **sovraconone** dovuto dai **concessionari di derivazione d'acqua** per produzione di forza motrice nei **bacini imbriferi montani (BIM)** è dovuta nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica (comma 1). L'articolo 62, comma 4, specifica in particolare le ulteriori condizioni che fanno salve **le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti**, in deroga alla disciplina generale (articolo 147 del cd. Codice dell'Ambiente). Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella prevista che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

L'articolo 65 prevede l'assimilazione delle **acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari** alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura.

## Capitale naturale e contabilità ambientale

L'articolo 67 istituisce il **Comitato per il capitale naturale**, mentre l'articolo 68 istituisce il **Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli**. Infine, l'articolo 70 delega il Governo all'introduzione di **sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali** (PSEA), stabilendone i principi e criteri direttivi.

## Materiali da scavo e di estrazione

L'articolo 53, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi **prodotti come obiettivo primario** e come **sottoprodotto dell'attività di estrazione** effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

## Animali selvatici e domestici

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta disposizioni per il **contenimento della diffusione del cinghiale** nelle aree protette e vulnerabili e relativamente alle autorizzazioni per il prelievo dello **storno** (*sturnus vulgaris*), al controllo delle popolazioni di talpe, ratti, nutrie e **specie arvicole**, nonché all'installazione degli **appostamenti fissi**.

*Si fa presente che il comma 3, rinviando alle regioni l'individuazione delle aree di propria competenza nelle quali è fatto divieto di allevare i cinghiali, andrebbe coordinato con il divieto, previsto dai commi 1 e 2, di immissione e foraggiamento dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, escluse le Aziende faunistiche venatorie e le Aziende AgriTuristico Venatorie.*

L'articolo 75, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della **Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES)**.

L'articolo 77, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'**impignorabilità degli animali** di affezione o da compagnia del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

## Impianti radio e sorgenti sonore

In base all'articolo 64, i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l'**installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile**, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all'[art. 14 della legge 36/2001](#) (quindi delle ARPA), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti (nuovi commi da 1-*bis*) ad 1-*quinquies*) dell'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al [D.Lgs. n. 259/2003](#).

L'articolo 76, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **proroga di sei mesi** (vale a dire al 25 novembre 2016) il **termine per l'esercizio della delega**, concessa dall'[art. 19, comma 1, della L. 161/2014](#) (Legge europea 2013-*bis*), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'**inquinamento acustico** prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

## Urbanistica ed espropri

L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al [R.D. 499/1929](#)), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'art. 2643, numero 2-*bis*, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i **diritti edificatori** comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.

L'articolo 74, introdotto nel corso dell'esame al Senato, disciplina l'**espropriabilità dei beni gravati da uso civico**, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 4 del [D.P.R. n.327/2001](#)).

## Relazioni allegare o richieste

Il disegno di legge presentato dal Governo era corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi dell'impatto della regolamentazione.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

In materia di gestione delle risorse idriche, si ricorda che è in corso di esame presso l'VIII Commissione (ambiente) la proposta di legge n. 2212 recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle

acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Si segnala che in materia di mobilità (ciclistica e *car pooling*) sono in corso di esame alcuni provvedimenti legislativi. In particolare:

- nel testo unificato C. [1512](#) e abb. recante modifiche al codice della strada, adottato come testo base dalla IX Commissione della Camera, sono contenute norme in tema di mobilità ciclistica;

- principi di delega in materia ciclistica sono contenuti nel testo unificato dei progetti di legge delega per la riforma del codice della strada (T. U. C. [731](#) e C. [1588](#)), approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2014 ed ora all'esame del Senato (S. 1683);

- la proposta di legge C. [2305](#) e abb. "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" è in corso di esame in IX Commissione della Camera;

- la proposta di legge C. [2436](#) "Modifiche all'[articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati" (*car pooling*), è in corso di esame in IX Commissione alla Camera.

Relativamente alle norme in materia di "acquisti verdi", si segnala, infine, che è in corso di esame parlamentare il disegno di legge, che delega il Governo all'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e al riordino della relativa normativa (A.S. 1678-B).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia della **tutela dell'ambiente** assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'[art. 117, secondo comma, lettera s\), della Costituzione](#) in quanto reca misure in alcuni ambiti rientranti nella predetta materia tra i quali la disciplina delle aree marine protette, degli impianti termici civili (sentenza n. 250/2009), della gestione dei rifiuti (si vedano *ex multis* sentenza n. 10 del 2009 e sentenze nn. 277 e 62 del 2008).

Relativamente a singole disposizioni o a specifici ambiti del disegno di legge rilevano inoltre:

- le materie di competenza legislativa esclusiva dell'**ordinamento civile** e dell'**ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali** di cui alle lettere l) e g) del [secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione](#);

- le materie assegnate alla competenza concorrente di Stato e regioni concernenti il **governo del territorio** e l'**istruzione** elencate nel terzo comma del medesimo articolo 117.

Relativamente agli articoli, che modificano la disciplina in materia di **contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, contenuta nel [d.lgs. 163/2006](#), si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 401/2007 ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale (tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del [secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione](#)), evidenziandone, in particolare, la trasversalità degli interventi.

Alcuni articoli del disegno di legge, infine, investono ambiti che coinvolgono la competenza legislativa delle **regioni**. In particolare, all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, è prevista l'adozione di **linee guida** da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un *mobility manager*, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa e di valorizzare l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali. *Riguardo a tale disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata, considerato che tale previsione investe anche la materia del trasporto locale, di competenza regionale.*

cost169

Servizio Studi  
Dipartimento Istituzioni

st\_istituzioni@camera.it - 066760-3855

 CD\_istituzioni

Servizio Studi  
Dipartimento Ambiente

st\_ambiente@camera.it - 066760-9253

 CD\_ambiente